

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. 7834 /2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla sig.ra

_____ ; ivi residente i

_____ ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente i _____ ;
- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento (in proposito si osserva che la sig.ra _____ è dipendente pubblico ed è socio accomandante, e quindi non fallibile, della _____);

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, , in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione,



come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- rilevato che la debitrice mette a disposizione dei creditori l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare (come analiticamente indicato alle pag. 3 e 4 del ricorso nei termini accertati dai gestori della crisi) oltre agli eventuali redditi eccedenti il limite fissato dal Giudice nel capo che segue;

- rilevato che i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b possono essere stabiliti in euro 1.400,00 mensili in conformità a quanto verificato dall'OCC ;

- ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., cosicchè il liquidatore potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

ritenuto che il liquidatore possa essere nominato nel professionista indicato dalla ricorrente, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico con riduzione del proprio compenso (con conseguente risparmio di spesa per la procedura);

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

NOMINA

liquidatore il dott. Marco LOCCI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura);

ORDINA



la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale nonché la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore ;

FISSA

In € 1.400,00 mensili al netto delle eventuali imposte la somma occorrente alla sovraindebitata per il mantenimento proprio e della famiglia;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e seguenti L. 3/2012.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore.

Avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, ex art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 13/11/2021

Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi



